

Comune dell'Aquila

- 1. le aree oggetto di cessione obbligatoria al patrimonio comunale (parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità), indicate nella misura del 50% della Superficie territoriale, non potranno essere oggetto di monetizzazione sostitutiva se non per la quantità eccedente il limite minimo di 32 mq/ab (indicato dal Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, a sua volta richiamato nel Protocollo d'Intesa del 23.12.2016) nell'ambito del quale non può essere conteggiata la superficie destinata a viabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1444/1968;*
- 2. integrare il testo delle N.T.A. del P.R.G. vigente con la specifica norma di attuazione introdotta con la presente variante per l'area di interesse, modificando conseguentemente la legenda della Tavola 14.3 - Stato Futuro.*

Dato atto

che le condizioni e prescrizioni indicate dall'Amministrazione coinvolta ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte;

che tutte le prescrizioni agli adeguamenti tecnici proposti saranno opportunamente recepiti nella fase di approvazione della variante;

che non è stato necessario procedere alla conferenza di servizi in modalità sincrona, ex art. 14-ter della L. n. 241/1990, indetta per il giorno 19/02/2024;

che la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

Visto il verbale conclusivo della conferenza di servizi concernenti la variante di cui in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, cui si rimanda per maggiori dettagli e motivazioni;

Considerato che il predetto verbale, ha chiuso la conferenza dei servizi esprimendo parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti e soggetti coinvolti;

Dato atto, che il suddetto verbale verrà trasmesso a tutti gli Enti e soggetti interessati;

Ritenuto necessario formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.e i., la chiusura del procedimento relativo alla Conferenza di Servizi, approvando le risultanze della stessa, assumendo la presente Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, "Favorevole con prescrizioni"

Tenuto conto delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

Visto:


- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- La Legge 241/1990;
- L'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 nel testo in vigore;
- L'art. 100 comma 7, L.R. 20 dicembre 2023, n. 58.

Considerato che sul presente atto il Dirigente/Segretario esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000 e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni;

Atteso che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

Verificato il rispetto degli obblighi di trasparenza;

DETERMINA



Comune dell'Aquila

1. **di approvare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di approvare** le risultanze della Conferenza di Servizi relative alla variante in oggetto, così come riportate nel relativo verbale a cui si rimanda per maggiori dettagli e motivazioni, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di procedere** alla positiva conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi indetta con comunicazione prot. 3486 del 09/01/2024, riferita alla “Variante puntuale al P.R.G. del Comune di L’Aquila – porzioni di suolo della ditta Biondi allibrate al catasto di Roio (AQ) al Foglio 9 n.ri 881 e 1097 – Tav. 14/3 del P.R.G. vigente”;
4. **di assumere** la seguente determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, “favorevole con prescrizioni”, facendo proprie le prescrizioni dettate dagli Enti interessati che saranno recepite nella fase di approvazione della variante;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento di determinazione motivata di conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi e di approvazione del verbale, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
6. **di inviare** copia del presente provvedimento e relativo allegato alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
7. **di disporre** che anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Spagnoli
(Firma Elettronicamente)

IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)



Provincia dell'Aquila
Settore Territorio e Urbanistica
Servizio Urbanistico - ambito L'Aquila e Sulmona

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
EX ARTT. 14, c.2, e 14-bis L. 241/1990 e s.m.i.**

COMUNE DI L'AQUILA

**Variante puntuale al P.R.G. per la rinormazione urbanistica di area a vincolo
decaduto, T.A.R. Abruzzo, sez. L'Aquila, sent. n. 233/2022 e ord. n. 272/2022
Fig. 9 (Roio) n.ri 881 e 1097 – Tav. 14/3 del P.R.G. vigente – ditta Biondi Evandro
(Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 01.08.2023 di adozione)**

PARERE

**EX ART. 20, CO. 5, D.LGS N° 267/2000, ART. 10 L.R. N° 18/1983 E
SS.MM.II., E ART. 100 CO. 4 DELLA L.R. N. 58/2023**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Comune di L'Aquila è dotato di un Piano Regolatore Generale (P.R.G.) adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 3.04.1975 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 162/33 del 6.07.1979, resa esecutiva con provvedimento n. 3328/4762 del 17.07.1979, pubblicato sul BURA n. 24 del 10.09.1979;
- con diffida del 29.03.2011 la ditta Biondi Evandro e Cattivera Fabrizio ha chiesto al Comune dell'Aquila la riclassificazione urbanistica dei suoli distinti al foglio n. 9, part.lle n. 881 e 1097, del Comune censuario di Roio Piano, per le porzioni ricadenti in "Zona per servizi pubblici" di cui all'art. 30 delle N.T.A. a motivo della decadenza del vincolo preordinato all'esproprio per decorrenza del termine quinquennale di validità;
- con ricorso proposto dalla ditta Biondi/Cattivera, il TAR L'Aquila con sentenza n. 697/2012 ha intimato al Comune dell'Aquila di adempiere e con successiva sentenza n. 111/2013 ha nominato Commissario ad acta il Prof. Alfredo Passeri, Associato di Estimo presso l'Università degli Studi Roma Tre, per la rinormazione urbanistica delle aree in questione;



- il Commissario ad acta con delibera n. 1 del 06.08.2014 ha adottato una variante puntuale al P.R.G. vigente, approvata definitivamente con deliberazione n. 18 del 06.07.2017, e con successiva deliberazione n. 21 del 21.08.2017 ha approvato un addendum alla precedente delibera n. 18/2017 avente ad oggetto l'integrazione della norma tecnica con il parametro relativo alle cessioni in favore del Comune dell'Aquila, nella misura del 65% della superficie territoriale delle aree sottoposte a procedimento di riqualificazione urbanistica;
- con nuovo ricorso al TAR L'Aquila la ditta Biondi Evandro ha chiesto l'annullamento della deliberazione commissariale n. 18/2017 nonché dell'addendum di cui alla deliberazione n. 21/2017 di approvazione della variante puntuale;
- con sentenza n. 233/2022 il TAR L'Aquila ha accolto il ricorso, annullando le delibere commissariali impugnate, e con ordinanza n. 272/2022 ha nominato Commissario ad Acta il dott. Lucio Luzzetti, Segretario generale del Comune dell'Aquila, con il compito di assegnare una nuova disciplina urbanistica delle aree del ricorrente;
- con Deliberazione n. 1 del 01.08.2023 del Commissario ad Acta è stata adottata la nuova variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. n. 18/1983, oggetto del presente parere, attribuendo alle stesse la nuova destinazione d'uso di "Zona residenziale" ad intervento diretto convenzionato, facendo riferimento alle destinazioni d'uso previste nell'art. 44 delle stesse N.T.A. e in applicazione degli indici e dei parametri urbanistici descritti in delibera;
- con ultima nota del 09.01.2024, acquisita al prot. n. 746 del 10.01.2024, il Commissario ad Acta ha indetto apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di variante;

CONSIDERATO che:

- il P.R.G. vigente del Comune di L'Aquila classifica le aree oggetto della presente variante – part. lle n. 881 e n. 1097 del foglio n. 9 del Comune di Roio Piano – parte in "Zona di uso pubblico e di interesse generale – Zona per servizi (Scuola Media)" di cui all'art. 30 delle N.T.A. (per circa il 70 %) e parte in "Zona residenziale di espansione di tipo 2 delle frazioni" di cui all'art. 51 delle N.T.A. (per il restante 30 %);
- per le porzioni ricadenti in zona per servizi il vincolo preordinato all'esproprio risulta ampiamente decaduto in quanto decorso il limite dei cinque anni dall'approvazione del P.R.G. vigente e, pertanto, le aree sono prive di norma urbanistica;
- nella delibera commissariale n. 01/2023 alle porzioni di suolo interessate è stata attribuita la nuova destinazione residenziale secondo il disposto dell'art. 44 delle N.T.A. e sono stati attribuiti i seguenti parametri urbanistici:



1. *Superficie territoriale =ST= pari all'intera estensione dell'area destinata allo standard urbanistico così come perimetrata dal vigente P.R.G.;*
2. *Superficie fondiaria = SF= 50% Superficie Territoriale;*
3. *Indice utilizzazione territoriale =UT= 0,12 mq/mq;*
4. *Rapporto di copertura =Q= 35% di SF*
5. *Altezza massima = Hmax= 10,50 m*
6. *Indice di Visuale libera =VI= 0,50;*
7. *Area di cessione = 50% di ST costituita da parcheggi pubblici, verde e viabilità (nel rispetto delle NTA del P.R.G.);*
Strumento attuativo: Permesso di costruire convenzionato art. 28bis DPR 380.2001;

Nelle costruzioni private sono ammesse, nei limiti dell'indice di utilizzazione, anche le seguenti destinazioni d'uso: esercizi commerciali di vicinato, studi professionali, artigianato di servizio, ristorazione, turistico ricettive, ricettiva alberghiera ed alloggi turistici, attività direzionali, servizi privati.

Le destinazioni d'uso delle SUL non residenziali nel loro complesso devono essere inferiori al 50% dell'indice di utilizzazione territoriale ammesso.

DATO ATTO che:

- dell'adozione, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della L.R. n. 18/1983, è stato dato avviso di deposito sul BURA Ordinario n. 36 del 06.09.2023, sul quotidiano "Il Centro" edizione del 08.09.2023, sull'Albo on line del Comune dell'Aquila per n. 45 giorni dal 07.09.2023 al 22.10.2023, nonché con l'affissione di manifesti murali;
- è pervenuta al Comune dell'Aquila, oltre il termine di deposito, una sola osservazione (rubricata al protocollo del comune al n. 605 del 03.01.2024), presentata tra l'altro dalla stessa ditta proponente Biondi Evando, giudicata irricevibile ai sensi dell'art. 10, c. 3 ultimo periodo, della L.R. n. 18/1983;
- con nota pec del 09.01.2024 il Comune dell'Aquila ha indetto apposita conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis stessa Legge, fissando al 09.02.2024 il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;

PRESO ATTO, che nella documentazione progettuale, in particolare nella delibera commissariale n. 01.2023, viene attestato quanto segue:

- dalla carta geomorfologica regionale afferente i processi gravitativi, dal Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrologico (PAI) non risultano pericolosità;
- dal Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA) non risultano pericolosità;



- il parere dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 13 della L. n. 64/74) del Genio Civile Regionale dell'Aquila è stato acquisito con prot. n. RR/175715 del 01.07.2014;
- la procedura di Valutazione Ambientale Strategica può ritenersi soddisfatta nella considerazione della totale similitudine della presente variante puntuale con la variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici approvata con deliberazione del consiglio Comunale n. 138/2015;
- con nota del 28.03.2022 prot. n. 0033679 il Comune dell'Aquila - Ufficio Tutela Paesaggistica ha attestato che, per le aree in oggetto, non sono presenti vincoli di natura ambientale di cui alla parte III del D.L.gs 22.01.2004 n. 42;
- con nota del 17.09.2018 prot. n. 88698 il Comune dell'Aquila - Ufficio Usi Civici ha attestato che tra le aree interessate dalla variante non risultano terreni di natura demaniale civica;
- il Commissario ad Acta è compatibile con l'assunzione del provvedimento di adozione della variante ai sensi e per gli effetti della trasparenza amministrativa di cui all'art. 35 della L.R. n. 18/1983 e all'art. 78 del D.L.gs n. 267/2000;
- le aree oggetto di rinormazione urbanistica, come riportato nella visura storica del catasto, risultano ad oggi di proprietà della sola ditta Biondi Evandro con atto del 03.11.2014 Pubblico Ufficiale Galeota Vincenzo rep. n. 125351;

RISCONTRATO che l'elaborato di progetto della Variante puntuale al Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila è costituito da:

1. Parametri urbanistici come individuati nella premessa del presente atto;
2. Tav. 14/3 - Stralcio PRG Vigente scala 1:2.000;

DATO ATTO che la Segreteria Generale del Comune, per il tramite il Responsabile del Servizio, in data 22.12.2023 ha attestato, ai sensi dell'art. 10, c. 6, della L.R. n. 18/1983, la regolarità del procedimento formativo e la completezza degli elaborati documentali relativi alla Deliberazione Commissariale n. 01/2023;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 30.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila (P.T.C.P.), in conformità al riparto di competenze di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 11/1999, dispone che *“Per i Comuni oltre 15.000 abitanti, ... la Relazione Generale, in forma anticipata, è oggetto di consultazione preventiva tra il Comune, le Amministrazioni interessate e la Provincia ... Il protocollo d'intesa tra le Amministrazioni ... che scaturisce da tale consultazione è vincolante per il Comune ai fini della successiva approvazione dello Strumento Urbanistico generale o delle sue varianti ... Le variazioni e gli scostamenti dal protocollo di Intesa derivanti dalle procedure di formazione, adozione e pubblicazione, recepimento di pareri, ecc. verranno ad essere oggetto di verifica di non contrasto effettuata dal competente*



Settore provinciale nella consultazione, ex art. 43 della L.R. 3.3.1999 n. 11, preventiva all'approvazione dello strumento urbanistico generale o sue varianti";

- in data 3.09.2013 il Presidente della Provincia dell'Aquila e il Sindaco del Comune dell'Aquila hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa ex artt. 30.1 e 32 N.T.A. del P.T.C.P. avente ad oggetto tutte le varianti al vigente P.R.G. per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti, ossia la *"Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici"* e le varianti puntuali di adozione commissariale. Con questa Intesa entrambi gli Enti competenti (Provincia e Comune) hanno dato atto della circostanza che l'attuazione complessiva delle modifiche delle destinazioni d'uso proposte con le varie varianti in itinere, connesse alla rinormazione delle aree a vincolo decaduto, riguardando una superficie complessiva di estensione significativa se valutata complessivamente per tutte le varianti ed interessando punti del territorio comunale posti anche a notevole distanza tra loro, determina una sostanziale modifica nell'assetto urbanistico generale del comune. A ciò si aggiunge la necessità, non secondaria, di quantificare complessivamente gli interventi sia in termini di popolazione potenzialmente interessata, anche in relazione ai fabbisogni abitativi nelle varie zone del comune a seguito del sisma del sei aprile 2009, sia in termini di viabilità (rapporti tra la viabilità esistente e quella da prevedere etc.) e di sottrazione di spazi alla collettività, attualmente destinati al verde pubblico;
- coerentemente con tali valutazioni, il Protocollo d'Intesa ha stabilito per l'intero territorio del Comune dell'Aquila il dimensionamento residenziale e la dotazione di standard urbanistici derivanti dalle varianti al Piano Regolatore Generale, mentre per le varianti urbanistiche adottate dai Commissari ad Acta prima della sottoscrizione dell'Intesa *"Secondo le strategie individuate dal Comune dell'Aquila ed al fine di definire compiutamente le valutazioni circa l'utilizzazione del plafond stabilito per le attività pianificatorie in essere e future"*, ha evidenziato come *"ai soli fini del dimensionamento oggetto della presente Intesa, l'Amministrazione Comunale ritiene di dover prendere atto di tutte le varianti al P.R.G. già adottate dai commissari ad acta su aree a vincolo decaduto"* e ha, quindi, stabilito che *"Per il necessario provvedimento di accertamento di conformità al P.T.C.P. ... verranno adottati gli indici previsti dai singoli commissari ad acta"*;
- inoltre, il Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, prendendo atto che la dotazione complessiva di standard urbanistici del Comune dell'Aquila – scaturente dall'applicazione di tutte le modifiche all'impianto originario del vigente P.R.G. – è stata notevolmente ridotta rispetto alle dotazioni originali dello stesso Piano Regolatore, ha determinato l'impossibilità di ricorrere per il futuro a qualsiasi forma di monetizzazione sostitutiva delle aree a standard;
- in data 23.12.2016 la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila hanno sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa avente ad oggetto il Nuovo Piano Regolatore Generale, nel quale è stata richiamata l'Intesa del 3.09.2013, quale *"riferimento per le valutazioni poste alla base del dimensionamento del Nuovo P.R.G."*, specificando che *"nelle more"*



dell'approvazione definitiva del nuovo P.R.G., il Protocollo del 03/09/2013 deve essere considerato riferimento per tutte le eventuali future varianti allo strumento urbanistico generale e per tutti gli eventuali piani attuativi in variante”;

EVIDENZIATO che dall'esito dell'istruttoria conclusiva, condotta dallo scrivente Settore Territorio e Urbanistica sugli elaborati di progetto, è emerso quanto segue:

- la presente variante è coerente con il Protocollo d'Intesa tra la Provincia dell'Aquila e il Comune dell'Aquila del 3.09.2013, avente ad oggetto “*Varianti al vigente Piano Regolatore Generale del Comune dell'Aquila per la definizione della destinazione urbanistica delle aree assoggettate a vincoli espropriativi decaduti e Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici*”, espressamente richiamato dal Protocollo d'Intesa del 23.12.2016;
- con la deliberazione commissariale n. 01/2023 di adozione sono state recepite le eccezioni della sentenza n. 233/2022 del TAR dell'Aquila per cui i parametri urbanistici assegnati (con riguardo all'indice di utilizzazione territoriale, all'altezza massima e alle quantità delle aree di cessione) risultano senz'altro più favorevoli per il ricorrente rispetto ai precedenti fissati dal Commissario Passeri;
- le aree oggetto di cessione obbligatoria al patrimonio comunale (parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità), fissate nel 50% della Superficie territoriale, non potranno essere oggetto di monetizzazione sostitutiva se non per la quantità eccedente il limite minimo di 32 mq/ab indicato dal Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, confermato dal Protocollo d'Intesa del 23.12.2016, nell'ambito del quale non potrà essere conteggiata la superficie destinata a viabilità ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.M. n. 1444/1968;

RILEVATO, inoltre, che la presente variante, richiamando le destinazioni d'uso previste dall'art. 44 delle N.T.A. del P.R.G., prevede parametri differenziati rispetto a quelli di tutte le altre zone omogenee del Piano, di modo che si rende necessario, a garanzia di trasparenza e certezza delle disposizioni, introdurre una specifica norma tecnica per l'area interessata, integrando il testo delle N.T.A. del P.R.G. vigente e modificando legenda della Tavola 14.3 - Stato Futuro;

RIBADITO che la presente variante non costituisce presupposto sanante di eventuali immobili realizzati in assenza di titolo nelle aree interessate, al di fuori delle fattispecie previste dall'ordinamento;

PRESO ATTO che:

- l'art. 100, comma 4, della L.R. n. 58 del 20.12.2023 - Nuova Legge Urbanistica sul governo del territorio della Regione Abruzzo - pubblicata sul BURA n. 50 del 20.12.2023, stabilisce che “*I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in itinere un procedimento di adozione e/o approvazione del P.R.G. o loro varianti o piani attuativi, possono concludere la fase di approvazione dei medesimi*



piani entro il termine di cui all'articolo 8, comma 4, nel rispetto della previgente normativa”.

- pertanto, il procedimento di cui alla presente variante può essere concluso in aderenza al procedimento delineato dall'art. 10 della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii., ancorché abrogata dall'art. 108, c. 1, lettera a) della richiamata L.R. n. 58/2023 (a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima legge);

VISTI:

- gli atti e gli elaborati tecnici e normativi costituenti il “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 29/04/1999 e definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004;
- l'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 nel testo in vigore;
- l'art. 43 della L.R. 3.03.1999, n. 11;
- l'art. 100 comma 4 della L.R. n. 58 del 21.12.2023;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267, nel testo in vigore;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e dell'art. 43 della L.R. 03/03/1999, n. 11,

È DEL PARERE

che la “*Variante puntuale al P.R.G. del Comune dell'Aquila – porzioni di suolo della ditta Biondi Evandro allibrate al catasto di Roio (AQ) al foglio n. 9 particelle n. 881 e 1097 – Tav. 14.3 del P.R.G. vigente*” adottata, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12/04/1983, n. 18, come modificato dall'art. 2 della L.R. 13.10.2020 n. 29 e s.m.i., dal Commissario ad acta, dott. Lucio Luzzetti, giusta nomina TAR L'Aquila con sentenza n. 233/2022, costituita dagli elaborati sopra elencati,

NON CONTRASTA

con il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) le aree oggetto di cessione obbligatoria al patrimonio comunale (parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità), indicate nella misura del 50% della Superficie territoriale, non potranno essere oggetto di monetizzazione sostitutiva se non per la quantità eccedente il limite minimo di 32 mq/ab (indicato dal Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, a sua volta richiamato nel Protocollo d'Intesa del 23.12.2016) nell'ambito del quale non



può essere conteggiata la superficie destinata a viabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1444/1968;

- 2) integrare il testo delle N.T.A. del P.R.G. vigente con la specifica norma di attuazione introdotta con la presente variante per l'area di interesse, modificando conseguentemente la legenda della Tavola 14.3 - Stato Futuro.

INVITA il Comune di L'Aquila, all'esito favorevole del procedimento:

- ad inoltrare a questa Amministrazione Provinciale tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 della L.R. 12/04/1983, n. 18 – fatte salve le competenze attribuite al Comune medesimo in merito alla verifica della legittimità delle procedure formative;
- a pubblicare gli atti di approvazione definitiva della presente variante urbanistica sulla pertinente sezione in Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3, del D.L.vo n. 33/2013, per gli effetti del quale la suddetta pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

SEGNALA che il presente parere è reso in sede di Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis, comma 3, della Legge 7.08.1990, n. 241, e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE
Ing. Andrea De Simone

Andrea De
Simone
29.01.2024
13:24:27
GMT+01:00




Il Responsabile del Servizio Urbanistico - ambito L'Aquila e Sulmona: Ing. Antonio Rosanò



Comune dell'Aquila

Settore Politiche Urbane, PNRR e PNC, Città sostenibile,
inclusiva e partecipata (Urbanistica, SUAP e SUE)



VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI

Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e all'art.13 della Legge 120/2020, **“Variante puntuale al P.R.G. del Comune di L'Aquila – porzioni di suolo della ditta Biondi allibrate al catasto di Roio (AQ) al Foglio 9 n.ri 881 e 1097 – Tav. 14/3 del P.R.G. vigente”**

Premesso

che con deliberazione commissariale n. 1 del 01 agosto 2023 è stata adottata la variante denominata “Variante puntuale al P.R.G. del Comune di L'Aquila – porzioni di suolo della ditta Biondi allibrate al catasto di Roio (AQ) al Foglio 9 n.ri 881 e 1097 – Tav. 14/3 del P.R.G. vigente” assegnando alle predette particelle la nuova destinazione d'uso definita nella “Zona residenziale” secondo il disposto art. 44 delle N.T.A. con i parametri urbanistici descritti in delibera;

che ai sensi dell'art. 10 L. R. 18/83 nel testo in vigore, gli atti della variante sono stati depositati presso la Segreteria Generale del Comune dell'Aquila in libera visione al pubblico per giorni 45;

che l'avvenuto deposito è stato reso noto mediante pubblicazione sul B.U.R.A. Ordinario n° 36 del 06/09/2023, sull'albo pretorio del Comune, sull'albo pretorio della Provincia dell'Aquila e sul quotidiano a diffusione regionale "IL CENTRO" del 08/09/2023;

che nell'avviso si informa dei termini di pubblicazione ovvero di 45 giorni e della possibilità di chiunque di presentare osservazioni entro il termine di deposito del 21/10/2023;


che durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e rilievi;

che in data 03/01/2024, fuori termine utile, la ditta Biondi Evandro ha presentato specifica osservazione, acquisita al protocollo dell'Ente con n.605 del 03/01/2024, ritenuta irricevibile ai sensi del comma 3, art 10 della L.R. 18/83;

che per l'acquisizione dei pareri e nulla osta ritenuti necessari ai fini dell'approvazione della variante in oggetto, con nota prot. n. 3486 del 09/01/2024 veniva indetta dal Commissario ad Acta e dal Responsabile del procedimento, la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n° 241/1990 e smi., in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima legge;

che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti a tali fini utili sono stati depositati e sono stati consultabili presso il Servizio PRG, Piani Attuativi ed Ispettorato del Comune dell'Aquila, e degli stessi può essere stata presa visione al seguente link: [Variante Commissariale](#);

che la sopraccitata nota prot. 3486 del 09/01/2024 è stata trasmessa in modalità elettronica a mezzo Pec alle seguenti Amministrazioni competenti per adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari alla conclusione del procedimento:



Comune dell'Aquila

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio e Urbanistica

Servizio Urbanistica ambito L'Aquila e Sulmona

urp@cert.provincia.laquila.it

che l'indizione prevedeva la data del 25.01.2024 come termine perentorio, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, co. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni; entro lo stesso termine, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, con adeguata motivazione, di procedere in forma simultanea e modalità sincrona;

che l'indizione altresì prevedeva la data del 09.02.2024 come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Rilevato che, l'Amministrazione coinvolta nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi come sopra indicato, ha inviato con prot. di entrata n. 11791 del 30/01/2024 il seguente parere di non contrasto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

Provincia dell'Aquila - Settore Territorio e Urbanistica

-
- 1. le aree oggetto di cessione obbligatoria al patrimonio comunale (parcheggi pubblici, verde pubblico e viabilità), indicate nella misura del 50% della Superficie territoriale, non potranno essere oggetto di monetizzazione sostitutiva se non per la quantità eccedente il limite minimo di 32 mq/ab (indicato dal Protocollo d'Intesa del 3.09.2013, a sua volta richiamato nel Protocollo d'Intesa del 23.12.2016) nell'ambito del quale non può essere conteggiata la superficie destinata a viabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 1444/1968;*
 - 2. integrare il testo delle N.T.A. del P.R.G. vigente con la specifica norma di attuazione introdotta con la presente variante per l'area di interesse, modificando conseguentemente la legenda della Tavola 14.3 - Stato Futuro... ..*

Considerato che le prescrizioni sopra trascritte, non rappresentando modifiche sostanziali, verranno accolte in fase di approvazione della variante urbanistica. Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, e all'art.13 della Legge 120/2020.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune dell'Aquila, Servizio PRG, Piani Attuativi ed Ispettorato Urbanistico, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e pubblicati sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila nell'apposita sezione trasparente di cui al seguente link: https://trasparenza.comune.laquila.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html

Il Responsabile del Servizio PRG, Piani attuativi ed Ispettorato urbanistico e del procedimento

Dott. **Roberto Spagnoli**
Firmato digitalmente da:
SPAGNOLI ROBERTO
Serie e Certificato: 1906132
Valido dal 10/11/2022 al 10/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Servizio PRG, Piani Attuativi ed Ispettorato Urbanistico
Via Avezzano 11 - 67100 L'Aquila
www.comune.laquila.it